

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE IL
LAZIO - ROMA
RICORSO
PER**

Ing. Grazia Moreschi, nata a Terni, il 23 marzo 1973, residente in Milano, Via Varesina, n. 130, codice fiscale: MRSGRZ73C63F844F, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall’Avv. Giovanni Ranalli (c.f.: RNLGNN65R28L117M) e dall’Avv. Fabrizio Garzuglia (c.f.: GRZFRZ71R29I921R) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via Panama, n. 86 (fax 0744/248474; pec: giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it)

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

e

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante tempore, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

e, per quanto possa occorrere

nei confronti di

Ing. Federica TIRITICCO, domiciliata in Terni, Via Castello, n. 27

per l’annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

1) del Provvedimento del Ufficio Scolastico Regionale Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. n. 0023505 del 1° luglio 2019 con il quale l’Ing. Grazia Moreschi è stata esclusa dalla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 (per il reclutamento di cui all’art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado) per la classe di concorso A026 – MATEMATICA (**doc. 1**);

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, inclusi:

2.a) la graduatoria del 16.7.2019 dell’USR Lazio di cui all’ art.17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e DDG 85/2018 relativa alla classe di concorso A026 – MATEMATICA nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa (nemmeno con la formula “con riserva”) alla graduatoria stessa per la Regione Umbria (sede indicata nella domanda, **doc. 2**);

2.b) l’atto di estremi e contenuto sconosciuti con il quale è stata approvata la graduatoria di cui al punto 2.a) in parte qua impugnata;

2.c) la nota dell'USR Lazio prot. n. 2768 del 29.5.2019

2.d) l'art. 3 del DDG n. 85/2018 nella parte in cui è lesivo della posizione della ricorrente

e

per l'accertamento

del diritto dell'Ing. Grazia Moreschi ad essere inserita nella graduatoria del 16.7.2019 dell'USR Lazio di cui all' art.17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e DDG 85/2018 relativa alla classe di concorso A026 – MATEMATICA, con conseguente condanna dell'Amministrazione ad assumere ogni ulteriore atto necessario a consentire alla ricorrente di accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado.

FATTO

1. L'Ing. Grazia Moreschi ha il titolo professionale ed abilitazione di “docente” in Bulgaria (come noto Stato membro della Comunità Europea), acquisito all'esito del percorso formativo previsto dalla normativa bulgara per esercitare la professione qualificata di docente.

2. In particolare, è in possesso del titolo di insegnante di “matematica” conseguito in data 24 marzo 2017 presso la Nuova Università Bulgara – New Bulgarian University, all'esito di 1 anno di formazione (consistente in un ciclo di studi completato da lezioni frontali, prove d'esame, tirocinio ed esame di stato pratico-applicato dinanzi ad una apposita commissione, come previsto dalla normativa bulgara in materia, rilascio dell'abilitazione), certificato dal corrispondente NACID (Centro Nazionale per Informazione e Documentazione, in ottemperanza dell'art.56 della Direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali). La stessa ricorrente in data 16.6.2017 ha chiesto il riconoscimento della suddetta abilitazione presso lo Stato Italiano per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria superiore in relazione alla classe di concorso A-26 “matematica”. Classe di concorso alla quale la ricorrente è stata ammessa (con riserva) a partecipare nell'ambito del “Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2018.

Preme evidenziare che l'Ing. Moreschi vanta una specifica esperienza nell'insegnamento avendo svolto per la classe di concorso A026 “matematica” attività di docenza come di seguito specificato: A.S. 2017-2018, presso il Liceo “R. Donatelli” di Terni supplenza annuale; A.S. 2018-2019 presso l'Istituto Ominicomprensivo di Amelia - Istitutotecnico Industriale e Tecnologico, cattedra annuale.

3. Alla fine di maggio 2018 sul sito del MIUR è comparso l'Atto prot. n. 0009014 datato 29 maggio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII. Con tale atto l'Amministrazione afferma quanto segue: *«si informano gli utenti interessati al riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Bulgaria, che l'autorità competente bulgara NACID ha chiarito, attraverso la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018 ricevuta in data 9 aprile 2018 prot. n.6173, che “una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor's) o Laurea Triennale (Master's), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale (Свидетелство за професионална квалификация), è considerata FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA. Pertanto, tutte le istanze dei cittadini abilitati all'insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell'anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni».*

4. **La suddetta nota Ministeriale n. 9014/2018 datata 29.5.2018 è stata, tuttavia, tempestivamente impugnata dall'Ing. Moreschi con ricorso iscritto dinanzi all'Ecc.mo intestato Tar con il NRG 10159/2018. RICORSO ATTUALMENTE PENDENTE.**

5. Nel frattempo la ricorrente ha presentato la domanda per partecipare al concorso di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13/04/2017 n. 59 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, indetto con DDG n. 85/2019. L'ammissione è stata disposta con riserva in considerazione della pendenza del procedimento di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento regolarmente acquisita dalla ricorrente presso l'Università statale bulgara sopra indicata.

6. In data 31 ottobre 2018 l'Ing. Moreschi ha sostenuto le prove orali relativa alla propria classe di concorso A026 - MATEMATICA presso l'USR Lazio competente per la Regione Umbria (ove la ricorrente ha fatto domanda).

7. Con nota prot. n. 2768 del 29.5.2019 (in pendenza del contenzioso sopra indicato e del ricorso nelle more proposto avverso il diniego all'abilitazione RGN 13468/18) l'USR Lazio ha avviato nei confronti dell'Ing. Grazia Moreschi procedimento di esclusione dalla procedura concorso.

8. A tale comunicazione rispondeva tempestivamente la ricorrente con argomentata e documentate osservazioni del seguente tenore:

«In primo luogo si eccepisce l'incompetenza di Codesto Ufficio in quanto la questione indicata nella Vs. nota (presunta assenza del servizio prestato almeno per 1 anno presso le scuole statali della Bulgaria, ai sensi della nota MIUR prot. n.9014 del 29/5/18) attiene al procedimento di riconoscimento dell'abilitazione regolarmente conseguita dall'Ing. Moreschi. Tale procedimento è di esclusiva competenza del MIUR e non degli Uffici Scolastici Territoriali.

(2)

Ferma l'assorbente considerazione sopra esposto la contestazione è infondata in fatto ed in diritto.

Si osserva al riguardo che la richiesta di 1 anno di servizio in Bulgaria è contraria agli articoli 13 della Direttiva 2005/36 e 21 del D.lgs. n. 206/2007.

Un primo equivoco – da qui sembra muovere posizione del MIUR – che ad avviso della scrivente difesa deve essere chiarito e superato attiene alla differenza tra “professione” regolamentata e “formazione” regolamentata, ed i conseguenti effetti ai fini del riconoscimento del titolo, che emerge dalla suddetta normativa.

L'art. 13 co. 1 della Direttiva 36/2005 prevede che: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio”.

Il successivo comma 2 stabilisce che: “L'accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regola detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

b) attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata”.

La norma comunitaria, dunque, NON condiziona il riconoscimento all'esercizio di 1 anno di esperienza, quando i titoli di formazione posseduti dal richiedente (nel caso di specie ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO) sanciscono una formazione e un'istruzione (E NON PROFESSIONE) regolamentata.

Tale normativa viene riproposta nell'art. 21 del D.lgs. n. 206/2007 laddove, al comma 3° stabilisce che: “Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata”.

Nel caso di specie l'elemento che il MIUR era tenuto a valutare ai fini del riconoscimento dell'abilitazione NON è la “professione regolamentata”, bensì la “formazione regolamentata”; ciò in quanto in presenza di un titolo oggetto di riconoscimento conseguito all'esito di un percorso di “formazione regolamentata” NON è necessario l'anno di esperienza professionale cui fa riferimento il MIUR.

Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, come già esposto nel ricorso, l'abilitazione all'insegnamento è stata conseguita dopo un percorso di formazione (caratterizzato da un articolato ciclo di studi, tirocinio professionale e una pratica professionale, con lo svolgimento di un numero di ore ben superiore anche a quelle previste in Italia nel corso di formazione per l'abilitazione c.d. TFA) che è regolamentato dalle normative dello Stato Bulgaro. Lo stesso NACID non nega mai che la formazione per l'abilitazione all'insegnamento non fosse regolamentata. Ed anzi nella nota dell'ottobre 2017 (depositata il 19.4.2019) è espressamente dichiarato che “la formazione per l'acquisizione di una qualifica professionale è stata condotta in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sui requisiti statali unificati per l'acquisizione di qualifica professionale di insegnante”.

Appare opportuno evidenziare che la formazione e l'istruzione sono regolamentate dalle seguenti leggi bulgare:

a) Vecchie ordinanze:

1) La legge sull'istruzione universitaria.

2) *La legge sull'istruzione prescolastica e scolastica*

3) *La legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali in vigore dal 08.02.2008*

1) *Ordinanza sui requisiti stabiliti dallo Stato per l'acquisizione della qualifica professionale "insegnante": Adottato con decreto del Consiglio dei Ministri bulgari n. 162 del 1997, prom. 34 del 25.04.1997*

2) *Istruzione n. 2 del 1994 sui requisiti dello Stato per l'acquisizione della professione d'insegnante in conformità dell'istruzione acquisita, della qualifica professionale e delle competenze (DV n. 69/1994)*

b) *Nuove ordinanze:*

1) *Disposizione riguardo i requisiti stabiliti dallo Stato per l'acquisizione della qualifica professionale "insegnante" approvata con decreto del Consiglio dei Ministri Bulgaro n. 289 del 07.11.2016, pubblicato in Darzavenvestnik (gazzetta ufficiale) n. 89 del 11.11.2016 e la disposizione n. 12 del 01.09.2016 pubbl. in Darzavenvestnik il 27.09.2016 (doc. 6) in materia di statuto e sviluppo professionale degli insegnanti, dei direttori e degli altri specialisti pedagogici, pubbl. - GU, n. 75 del 27.09.2016, in vigore dal 27.09.2016, emanata dal Ministro dell'istruzione. Tale disposizione rinvia all'art. 213 della legge sull'istruzione prescolastica e scolastica della Bulgaria deliberata con la GU n.79 del 13.10.2015 ed in vigore dal 1.08.2016 (art. 5), che prevede espressamente quale metodo per la qualifica professionale di insegnante la formazione "postlaurea" (comma 6 punto 2).*

La professione di insegnante in Bulgaria – come rilevato anche nel parere legale dell'Avv. Vania Doncheva – pertanto segue un percorso di formazione che si completa in un ciclo di studi post laurea (come svolti dal ricorrente, cfr. certificazioni depositate il 19.4.19 e, nel merito, circostanza di fatto NON contestata dal Ministero costituito in giudizio nemmeno in sede di accertamento istruttorio disposto dall'Ecc.mo intestato Tar nell'ordinanza del 24.1.2019).

*

Da quanto precede discende, quindi, che l'anno di esperienza professionale NON costituisce in alcun modo condizione per il riconoscimento della qualifica professionale (alias abilitazione) all'insegnamento conseguita dalla scrivente.

(3)

Appare opportuno evidenziare, in ogni caso, che l'odierna esponente può vantare nello Stato Italiano una significativa esperienza nell'insegnamento, che fa configurare (per il principio dell'equipollenza) la sussistenza anche dell'esperienza nell'insegnamento, ancor più

rafforzata dal fatto che l'esperienza è maturata nello stesso Stato (Italia) in cui la stessa è stata svolta.

In altri termini, non può essere negato il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento della dott.ssa Moreschi che è in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di riferimento e cioè:

- *Titolo di studio adeguato (laurea in Ingegneria conseguita in Italia)*
- *Abilitazione all'insegnamento (abilitazione conseguita nel Paese Comunitario della Bulgaria da Università Statale e certificata dall'Ente preposto ad accertare e dichiarare il possesso dell'abilitazione);*

- *Esperienza professionale nella stessa materia per la quale ha ottenuto l'abilitazione (Insegnamento in Italia). L'Ing. Moreschi vanta una specifica esperienza nell'insegnamento avendo svolto per la classe di concorso A026 "matematica" attività di docenza come di seguito specificato: A.S. 2017-2018, presso il Liceo "R. Donatelli" di Terni supplenza annuale; A.S. 2018-2019 presso l'Istituto Ominicomprendivo di Amelia - Istitutotecnico Industriale e Tecnologico, cattedra annuale.*

In un tale contesto è del tutto illegittimo (perché contrario alle norme di riferimento e carente sotto il profilo motivazionale ed istruttorio) la comunicazione di avvio del procedimento.

(4)

Fermo quanto sopra esposto, in ogni caso, si fa presente che l'Ing. Moreschi ha impugnato la nota del MIUR del 29.5.2018 citata nella Vs. comunicazione ed il diniego del riconoscimento con ricorsi (allegati alla presenti osservazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale). L'illegittimità dell'atto presupposto, quindi, inficia il procedimento di esclusione.

Si rappresenta, comunque, che il 4.6.2019 è fissata l'udienza di trattazione del ricorso (si allega fissazione udienza). Pertanto, il procedimento avviato con la vs. nota del 20.5.2019 va quanto meno sospeso in attesa della definizione del contenzioso» (doc. 3). L'Ing. Moreschi concludeva, quindi, con la richiesta di archiviazione del procedimento di esclusione ed ammissione nella graduatoria.

9. L'USR del Lazio con atto prot. 0023505 del 1° luglio 2019 – senza tenere conto delle osservazioni della ricorrente e senza tenere conto della documentazione attestante l'impugnazione della nota MIUR del 29.5.2019 (ad oggi pendente) – ha disposto l'esclusione dell'Ing. Grazia Moreschi dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto DDG 85/2018 “*per la classe di concorso A026 - MATEMATICA, per mancanza del titolo di accesso*”.

In data 16 luglio 2019 risulta pubblicata la graduatoria ove effettivamente la ricorrente non è inserita nella stessa. E ciò nemmeno con la formula “riserva”.

*

Il provvedimento prot. 0023505 del 1° luglio 2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio appare manifestamente illegittimo e lesivo della posizione giuridica ed economica dell’Ing. Grazia Moreschi, la quale lo impugna (unitamente, per quanto possa occorrere, agli altri atti indicati in epigrafe), chiedendone l’annullamento, previa concessione di apposita misura cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – Violazione dell’art. 3 del DDG n. 85/2018 in combinato disposto con l’art. 16 del D.lg. n. 206/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Incompetenza.

L’USR per il Lazio non è titolare del potere di escludere dal concorso la ricorrente per asserito difetto dei requisiti, quando questi facciano riferimento (come nel caso di specie) al riconoscimento dell’abilitazione il cui unico soggetto competente è il MIUR. In tal senso l’art. 16 del D.lgs. n. 206/2007 riconosce quale unico ente competente il Ministero.

L’Ing. Moreschi ha presentato domanda di accesso al concorso ed è stata ammessa allo stesso. Ciò presuppone che il MIUR abbia ritenuto meritevole di ammissione al concorso per la classe A-026. L’USR Lazio, quindi, non può sovrapporsi alla valutazione del MIUR fino al punto di mettere in discussione la partecipazione al concorso. Attività che esula dalle proprie competenze limitate alla formazione della graduatoria.

Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà, sviamento, incompetenza.

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità. Violazione dell’art. 51 Cost.. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Eccezione di incostituzionalità. Illegittimità derivata.

Non assurge a motivo escludente l’art. 3 del D.D.G n. 85/2018. Tale decreto (all’uopo impugnato) risulta essere manifestamente illegittimo (così come l’art. 6 del DM 995/2017) ed incostituzionale (unitamente all’art. 17 del D.Lgs. 59/2017) laddove dovesse consentire l’esclusione di insegnanti abilitati all’estero per i seguenti motivi (ripresi dalla citata

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134/2018) è stato affermato che l’accesso ai concorsi pubblici deve essere aperta, nel senso <<che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una

procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, la Corte Cost. ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una “specifico necessità funzionale” dell’amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, come detto sempre nella sentenza 293/2009.

In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l’esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell’amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195.

Ancora con specifico riferimento alla scuola, codesta Corte ha ritenuto, con la citata sentenza 251/2017, che si è pronunciata proprio su un diverso profilo di legittimità dell’art. 17 d. lgs. 59/2017, relativo ad una ulteriore limitazione all’accesso al concorso riservato, che la finalità di assorbimento del precariato, in quanto legata ad esigenze di natura straordinaria, non è ... replicabile in riferimento al sistema ordinario di reclutamento, il quale presuppone il superamento della prospettiva dell'emergenza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi programmati”, argomentazione estensibile, secondo logica, a tutte le limitazioni di accesso alla procedura.

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall’amministrazione, così sempre la sentenza 195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell’amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga

solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza 293/2009.

In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto, come ritenuto, sempre fra le molte, da C. cost. 29 aprile 2010 n.149>>.

Nel caso di specie, i principi sopra esposti non appaiono.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 59/2017 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

La procedura in esame appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla.

In proposito, il Consiglio di Stato ha affermato che “è sufficiente richiamare quanto detto in tema di rilevanza circa il modo in cui è determinata la platea dei possibili partecipanti.

Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un'abilitazione all'insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall'avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall'avere potuto usufruire di un PAS, legato quest'ultimo, come pure si è detto, ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all'avere o no prestato servizio come docente precario.

Per le stesse ragioni, ovvero la selezione degli aventi titolo in base a criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito.

Nel caso della Dr.ssa Moreschi ha conseguito l'abilitazione e la specializzazione entro il 31.5.2017. Essa inoltre è in possesso di esperienza nell'insegnamento maturata in Italia (come specificato in fatto). E' da considerare illegittima ed incostituzionale la normativa che, per i motivi sopra esposti, che dovessero – di contro – consentire l'esclusione dal concorso.

III – Violazione dell'art. 3 del D.D.G. n. 85/2018. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione. Violazione del principio di trasparenza sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, ingiustizia manifesta.

Il provvedimento esclusione dalla procedura concorsuale non può essere disposto nemmeno richiamando la nota del 29 maggio 2019 del MIUR. Tale nota, infatti, tempestivamente impugnata dalla ricorrente con ricorso n. 10159/18 pendente dinanzi l'Ecc.mo intestato Tar, non ha un effetto preclusivo alla partecipazione al concorso e conseguente inserimento nella graduatoria.

In tale senso depone una recentissima sentenza dell'Ecc.mo intestato Tar, Sentenza n. 3400/2019 del 14.3.2019, qui di seguito riportata: *“Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la “dead line” del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).*

Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato.

3.3. Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi

anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo".

Nel caso di specie, quindi, l'USR per il Lazio, in applicazione del suddetto principio giurisprudenziale, avrebbe dovuto inserire l'Ing. Moreschi nella graduatoria. E ciò almeno sino all'esito della definizione del contenzioso. Contenzioso che, invece, è tutt'ora pendente riguardo all'impugnazione della nota del MIUR del 29.5.18.

*

Per completezza si osserva che il provvedimento di esclusione è stato emesso anche in pendenza del giudizio di diniego dell'abilitazione (ricorso n. 13468/18) la cui sentenza di primo grado (in fase di impugnazione) nemmeno era stata emessa perché pubblicata il 4.7.2019.

L'operato dell'USR per il Lazio è, dunque, illegittimo anche per illogicità ed irrazionalità.

IV – Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 della Dir. 07/09/2005, n. 2005/36/CE (come modificata ed integrata dalla direttiva 2013/55/UE) in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 206/2007. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifesta.

L'USR per il Lazio afferma che la ricorrente sarebbe priva il requisito di accesso. Facendo riferimento alla nota ministeriale del 29.5.2019 (impugnata) l'USR per il Lazio ritiene che la ricorrente non sarebbe in possesso di abilitazione valida.

L'assunto è illegittimo. Ed invero:

IV.1 L'art. 13 comma 1 della Direttiva n. 36/2005 (così come modificata ed integrata dalla Direttiva 55/2013) ai fini delle condizioni di riconoscimento dell'abilitazione stabilisce che *"Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio"*.

L'art. 11 lettera e) della medesima Direttiva prevede che *"e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del*

caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari”.

In presenza delle suddette condizioni, dunque, l’Amministrazione è tenuta al riconoscimento dell’abilitazione; mentre non è necessario -perché non previsto dalla normativa comunitaria (sul punto da intendersi “*self executing*”¹) – l’ulteriore requisito dell’esperienza professionale cui fa riferimento il MIUR nella nota impugnata.

IV.2 Nel caso di specie nel certificato rilasciato dalle Autorità Bulgare alla ricorrente, nel quale si attesta la qualifica professionale di “insegnante”, è chiaramente specificato al punto 1 che “la qualifica professionale corrisponde al livello “e” secondo l’art. 11 della Direttiva 2005/36/EO per il riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Pertanto, è la stessa Amministrazione Bulgara a riconoscere la sussistenza delle condizioni (art. 11 lett. e) per il riconoscimento della qualifica professionale in Italia. E’ importante sottolineare che al punto 2 del medesimo certificato sono specificati che gli istituti scolastici (elementari, medie, superiori e licei) ove il titolare della qualifica professionale di insegnante può esercitare la professione.

In altri termini, l’odierna ricorrente, all’esito del percorso di studi e formazione post secondari effettuati presso l’Università della Bulgaria, hanno ottenuto la qualifica professionale (corrispondente all’abilitazione in Italia) per esercitare la professione di insegnante. E tale qualifica, proprio in ragione delle sopra richiamate disposizioni comunitarie, consentono – senza ulteriori condizioni come quella arbitrariamente ipotizzata nel diniego impugnato e nella nota ministeriale del 29.5.2018 – di esercitare la professione di insegnante come in Bulgaria anche in Italia.

Va ribadito al riguardo che l’Università New Bulgarian ha attestato che la ricorrente ha seguito il programma per l’acquisizione dell’abilitazione professionale di insegnante, rilasciando il relativo certificato. Certificato sulla base del quale il ricorrente ha ottenuto l’attestazione / abilitazione all’insegnamento dall’Autorità ministeriale bulgara nella materia “Matematica”. Materia corrispondente alla classe di concorso A026 per la quale l’Ing. Moreschi sta partecipando al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di

¹ Gli articoli 19 e 21 del D.lgs. n. 206/2007 sembrano confermare pedissequamente l’impostazione introdotta dalla normativa comunitaria sopra indicata di immediata applicazione. In ogni caso l’esistenza di una direttiva - al di là della sua immediata applicabilità per essere la stessa *self executing* - impone un’interpretazione della normativa nazionale che concorra alla disciplina di un determinato ambito materiale, coerente con la direttiva e con la sua ratio (cfr. Trib. Brindisi, 26-04-2013). Nella fattispecie di cui trattasi la *ratio* della direttiva è quella di consentire la libera circolazione, anche lavorativa, negli Stati membri e, dunque, letture restrittive per effetto della normativa italiana non sono ammesse.

primo e secondo grado” indetto con Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2018

IV.3 Si aggiunga che la qualifica professionale di insegnante può essere ricondotta, come esposto dallo stesso NACID nella nota del 10.10.2017) al livello professionale di cui all’art. 11 lett. *e*) (questo è stato scritto proprio nel certificato rilasciato dal NACID in cui al punto 1 riconosce che “La qualifica professionale corrispondente al livello di qualifica “e” secondo l’art. 11 della Direttiva 2005/36/EO per il riconoscimento delle qualifiche professionali”) della citata Direttiva 36/2005. Anche in tale fattispecie non è prevista l’esperienza professionale di 1 anno indicata nell’atto ministeriale impugnato.

IV.4 Da quanto sopra esposto emerge, dunque, ulteriormente il difetto di motivazione dell’atto impugnato. In particolare, l’atto appare del tutto illogica e incoerente con l’impostazione della Direttiva comunitaria e le norme ivi contenute (artt. 11 e 13 co. 1 sopra citati) nella parte in cui richiama (per stralcio) l’articolo 13, comma 2, della suddetta Direttiva, afferma quanto segue *«anche i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, stabilendo che “l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno”»*.

Tale norma non trova applicazione al caso di specie atteso che la posizione della ricorrente titolare di qualifica professionale di insegnante conseguita in Bulgaria previo superamento del ciclo di studi post secondari e contestuale formazione nelle materie oggetto di abilitazione) non necessita (perché ricondotta nelle fattispecie di cui all’art. 11 lettere *d* ed *e* della Dir. 36/2005) di 1 anno di esperienza professionale a tempo pieno negli ultimi dieci anni.

V – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento amministrativo. Illogicità ed irrazionalità manifesta. Difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo.

V.1 Con il provvedimento prot. 23505/2019 impugnato l’USR per il Lazio prende per una buona la (presunta) condizione al riconoscimento dell’abilitazione che è quella di “1 anno di insegnamento” affermata nella nota MIUR del 29.5.18. Tale “requisito”, però, non è previsto in nessuna norma dello Stato bulgaro. Ed anzi, in casi analoghi (cfr. abilitazione acquisita in Romania, cfr. Ordinanza Tar Lazio 6288/2018 o quella acquisita in Spagna, cfr. Ordinanza Consiglio di Stato 4709/2017) la giurisprudenza ha affermato l’illegittimità dell’atto del MIUR che introduce requisiti non previsti dalla normativa a conferma del possesso dell’abilitazione.

Del resto il principio del giusto procedimento impone all'Amministrazione di assumere scelte amministrative che risultino logiche e non arbitrarie (cfr. Cons. Stato Sez. VI Sent., 27/07/2012, n. 4273).

V.2 Ciò posto occorre ribadire in ragione dei principi di reciprocità contenuti nella Direttiva 2013/55/CE, una volta ottenuta la qualifica di insegnante acquisita in Bulgaria, l'odierna ricorrente può insegnare in tale Stato. La circostanza sul punto è pacifica. Non necessita nessun anno di esperienza professionale a tempo pieno. Il fatto che la ricorrente sia, dunque, abilitata ad insegnare in Bulgaria, non può consentire all'Italia di negare il riconoscimento della medesima professione in Italia e, dunque, l'abilitazione all'insegnamento.

Per completezza si aggiunga Il MIUR avrebbe dovuto specificare le differenze tra l'acquisizione tra la qualifica professionale di insegnante bulgara e quella italiana. In realtà in Italia come in Bulgaria l'abilitazione si conseguiva (ripetesi i concorsi sono chiusi dal 2014) a seguito di un corso post universitario con lezioni teorico, pratiche, tirocinio ed esame finale.

Non era previsto 1 anno pieno di insegnamento negli ultimi dieci anni per essere abilitati. Il percorso formativo che porta all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in Bulgaria ed in Italia è, quindi, uguale.

IV.3 Appare opportuno evidenziare, altresì, che la ricorrente è in possesso anche di specifica esperienza di insegnamento a tempo pieno nella classe di concorso di matematica; e ciò nell'a.s. 2017, ottenendo il rinnovo incarico annuale di insegnamento (attualmente Istituto di Amelia).

*

Da quanto precede discende l'illegittimità del provvedimento di esclusione anche sotto tale ulteriore profilo.

VI – Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 206/2007. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della Dir. n. 36/2005. Eccesso di potere per travisamento sotto ulteriore aspetto. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

VI.1 L'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 206/2007 stabilisce che *“non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1)”*.

A ben vedere l'art. 21 – letto anche in maniera coerente con le finalità della Direttiva comunitaria volta ad eliminare situazione di ostacolo nella parificazione delle qualifiche professionali tra Stati membri della UE – consente / impone allo Stato membro (nella specie l'Italia) di “accettare” i livello di qualifica professionale riconosciuto da altro Stato membro. E nel momento in cui è attestato – come nella specie – il livello e di cui all'art. 11 della Direttiva UE (a cui corrisponde l'art. 19 co. 2 lett. e) l'abilitazione si ritiene debba essere riconosciuta senza la pretesa dell'esperienza professionale.

VI.2 Si aggiunga per completezza che Stato italiano nemmeno ha consentito, da anni (ultimo concorso per l'abilitazione TFA risulta essere del 2014) di partecipare ai corsi di abilitazione. Con ciò ponendo un ingiustificato e discriminatorio limite all'accesso alla professione di insegnante. Situazione che ha costretto aspiranti docenti come la ricorrente (avente anche esperienza nel mondo della docenza e della professione) ad abilitarsi in paesi comunitari la cui abilitazione estera è da considerare analoga a quella ottenuta in Italia (cfr. Tar Lazio n. 6539/2018 cit.).

Del resto la giurisprudenza in casi analoghi ha ritenuto illegittimo negare l'accesso al concorso sulla base di una condizione come l'abilitazione senza consentire di acquisire la condizione richiesta (cfr. Decreto Consiglio di Stato, n. 3609/2018).

VI.3 Si noti che l'interpretazione offerta dal MIUR e fatta propria dall'USR per il Lazio porta all'assurda conclusione per la quale soggetti come coloro che sono stati ammessi al Concorso del 1.2.2018 senza un minimo di esperienza professionale nel mondo della scuola possono ottenere un posto come insegnanti. Altri (come il ricorrente) che, pur avendo una qualifica professionale legalmente riconosciuta di insegnante (al pari dei TFA) e, nel contempo, in possesso di esperienza professionale si vedrebbero preclusa la possibilità di ottenere un posto di lavoro come insegnante in Italia

*

Dalle considerazioni sopra esposte deriva l'illegittimità dell'atto impugnato.

VII – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Direttiva n. 36/2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007. Travisamento, carenza di istruttoria. Irrazionalità e contraddittorietà.

Le censure sopra esposte appaiono assorbenti. Tuttavia appare opportuno aggiungere quanto segue in tema di “professione regolamentata” per coloro che hanno assunto la qualifica professionale di “insegnante” in Bulgaria.

VII.1 L'art. 3 co. 1 letta a) definisce «professione regolamentata»: *“attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2”*.

La successiva lettera e) definisce «formazione regolamentata»: *“qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale”*.

VII.2 Nel caso di specie, lo Stato della Bulgaria sancisce la figura professionale di “insegnante”. La normativa bulgara disciplina anche la formazione che porta alla qualifica professionale di “insegnante”.

La citata Autorità competente bulgara (NACID) ha certificato – per tutti i ricorrenti – che è stata condotta una formazione per l'acquisizione di una qualifica professionale in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sui requisiti statali unificati per l'acquisizione di qualifica professionale di “Insegnante” in Bulgaria.

La formazione e l'istruzione sono regolamentate dalle seguenti leggi bulgare:

a) Vecchie ordinanze:

- 1) La legge sull'istruzione universitaria.
- 2) La legge sull'istruzione prescolastica e scolastica
- 3) La legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali in vigore dal 08.02.2008

1) Ordinanza sui requisiti stabiliti dallo Stato per l'acquisizione della qualifica professionale “insegnante”: Adottato con decreto del Consiglio dei Ministri bulgari n. 162 del 1997, prom. 34 del 25.04.1997

2) Istruzione n. 2 del 1994 sui requisiti dello Stato per l'acquisizione della professione d'insegnante in conformità dell'istruzione acquisita, della qualifica professionale e delle competenze (DV n. 69/1994)

b) Nuove ordinanze:

1) Disposizione riguardo i requisiti stabiliti dallo Stato per l'acquisizione della qualifica professionale “insegnante” approvata con decreto del Consiglio dei Ministri Bulgaro n. 289 del 07.11.2016, pubblicato in Darzavenvestnik (gazzetta ufficiale) n. 89 del 11.11.2016 e la disposizione

n. 12 del 01.09.2016 pubbl. in Darzavenvestnik il 27.09.2016 (doc. 6) in materia di statuto e sviluppo professionale degli insegnanti, dei direttori e degli altri specialisti pedagogici, pubbl. - GU, n. 75 del 27.09.2016, in vigore dal 27.09.2016, emanata dal Ministro dell'istruzione. Tale disposizione rinvia all'art. 213 della legge sull'istruzione prescolastica e scolastica della Bulgaria deliberata con la GU n.79 del 13.10.2015 ed in vigore dal 1.08.2016 (art. 5), che prevede espressamente quale metodo per la qualifica professionale di insegnante la formazione "postlaurea" (comma 6 punto 2).

La professione di insegnante in Bulgaria – come rilevato anche nel parere legale dell'Avv. Vania Doncheva – pertanto segue un percorso di formazione che si completa in un ciclo di studi post laurea (come fatti dai ricorrenti).

In un tale contesto sussiste sia la professione regolamentata che, (secondo la definizione della Direttiva UE 36/2005) di formazione regolamentata per coloro che hanno ottenuto (come i ricorrenti) dall'Autorità bulgara (NACID) la qualifica professionale di "insegnante". Il che esclude l'obbligo dell'esperienza professionale di 1 anno di insegnante in Bulgaria. Del resto, nella stessa definizione di "formazione regolamentata" di cui al citato art. 3 della Direttiva l'esperienza è solo "eventuale" non certamente obbligatoria.

Da quanto precede discende, quindi, l'illegittimità sotto tali ulteriori del provvedimento nella parte in cui ritiene assente il requisito all'accesso per l'abilitazione all'insegnamento.

VIII – Violazione degli artt. 3, 7, 10 bis della L. 241/1990. Difetto di motivazione.

In base alle norme indicate in rubrica è obbligo dell'Amministrazione valutare, dandone contezza nel provvedimento finale, le osservazioni presentate dall'interessato nell'ambito del procedimento amministrativo. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato in data 1°.6.2019 tempestive osservazioni. A fronte di tali documentate memoria l'Amministrazione non ha fornito alcuna valutazione. Ed anzi le osservazioni nemmeno sono citate nel provvedimento finale.

Ciò dimostra l'assoluto difetto di istruttori.

IX– Illegittimità derivata.

L'atto di esclusione dalla procedura concorsuale del 1.7.2019 fa riferimento e si fonda sulla nota ministeriale 29.5.2018, la quale è stata impugnata con il ricorso n. 10159/18 (da riunire con il presente giudizio). L'illegittimità di tale nota ministeriale inficia in via derivata il predetto provvedimento impugnato con il presente ricorso. Per effetto dell'illegittimità della esclusione è da ritenere illegittima, sempre in via

derivata, la graduatoria approvata il 16.7.2019 nella parte in cui non è inserita la ricorrente.

X – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Carenza dei presupposti. Travisamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Illogicità, contraddittorietà dell’agire amministrativo.

Con riferimento alla graduatoria va ulteriormente osservato quanto segue. Nell’ambito del procedimento concorsuale di cui al presente atto va evidenziato che l’art. 11 co. 2 del Decreto del Direttore Generale del Miur n. 85 del 1.2.2018 (con cui è stato indetto il concorso straordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) ha stabilito che *“le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova”*.

Pertanto una volta superata la prova orale ed assegnato il punteggio, l’Ufficio Scolastico è tenuto a formare la graduatoria inserendo i vincitori del concorso, ovvero coloro che hanno superato la prova.

Nel caso della dott.ssa Moreschi per quello che riguarda il concorso per la classe di concorso A026 Matematica 1 l’Ufficio Scolastico per il Lazio ha ammesso alla prova orale la ricorrente. Una volta che la prova è stata superata, come nel caso di specie peraltro brillantemente, è obbligo dell’Amministrazione (come prevede l’art 11 del Decreto 85/18) inserire la concorrente nella graduatoria.

L’esclusione dalla procedura concorsuale e l’omesso inserimento nella graduatoria costituisce, quindi, un comportamento contrario alle norme imposte dal Decreto 85/18.

*

Né varrebbe diversamente richiamare l’art. 3 del suddetto Decreto n. 85/18 infatti tale norma regolamentare al comma 4 prevede che *“Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del*

sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

La dott.ssa Moreschi ha ottenuto l’abilitazione all’estero entro il 31 maggio 2017 ed entro tale data la stessa ha presentato domanda di riconoscimento. Pertanto, sussiste anche la condizione di cui all’art. 3 del Decreto 85/2018, con la conseguenza che a nulla rileva il provvedimento del 14.11.2018 perché contrario alla stessa norma regolamentare in essi richiamata.

Del resto a riprova del fatto che gli abilitati all’estero debbano essere ammessi alla graduatoria depono la stessa condotta del USR risulta aver ammesso “con riserva” molti candidati.

Istanza cautelare

Il *fumus* del ricorso emerge dai motivi sopra esposti.

Appare sussistere, altresì, anche il *periculum in mora* in quanto dall’esecuzione dei provvedimenti di rigetto la ricorrente rischia di perdere l’insegnamento alla classe di concorso A026 alla quale è stata ammessa a partecipare (seppur con riserva). Si segnalano precedenti favorevoli in casi analoghi (riconoscimento abilitazione Romania) emessi da Codesto Ecc.mo Tar (cfr. Ordinanza n. 6288/2018).

P.T.M.

Si chiede l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati ed accoglimento di tutte le domande indicate nell’epigrafe del presente ricorso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Terni, 29 agosto 2019

Avv. Giovanni Ranalli

Avv. Fabrizio Garzuglia